

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), articolo 39 e allegato VIII
Preferisci non compilarla a mano? Il modulo guidato di DPP-Tool produce questa dichiarazione già compilata, insieme all'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII, pronta per la firma (49 EUR IVA inclusa, una tantum): dpp-tool.com/it/ppwr-doc/

Dichiarazione di conformità UE n. _____

Numero di identificazione della dichiarazione (numerazione interna, ad es. DoC-PPWR-2026-001). Una dichiarazione per tipo di imballaggio; ogni revisione riceve un nuovo numero o una nuova versione.

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):

Riferimento interno, SKU, modello o numero di lotto/tipo che consenta a un'autorità di rintracciare esattamente questo tipo di imballaggio. Esempio: « Scatola da trasporto ST-240, versione 1.2, cartone ondulato onda B, 400 × 300 × 200 mm ».

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

Il fabbricante ai sensi dell'articolo 3, punto 13: il soggetto che fabbrica l'imballaggio o lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Non il « produttore » della responsabilità estesa (articolo 3, punto 15). Ragione sociale e sede legale complete; il rappresentante autorizzato (articolo 17) solo se designato per iscritto.

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Formula obbligatoria, da lasciare invariata. Nulla da compilare.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:

Tipo (primario, secondario, da trasporto), materiali strato per strato, dimensioni, peso, stampa e chiusure se pertinenti, e riferimento ai disegni o alle fotografie conservati nella documentazione tecnica dell'allegato VII.

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).

Citare il regolamento (UE) 2025/40 e indicare le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 applicabili alla data di immissione sul mercato. Al 12 agosto 2026 sono in sostanza l'articolo 5 (sostanze, metalli pesanti, PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti), l'articolo 10, paragrafo 2 (niente doppie pareti, doppi fondi o strati superflui: applicabile dal 12 agosto 2026 secondo il testo, dal 1° gennaio 2030 secondo gli orientamenti della Commissione C/2026/3084) e, ove pertinente, l'articolo 11 (imballaggi riutilizzabili). Vedi la tabella nella pagina seguente. Aggiungere poi gli eventuali altri atti dell'Unione applicati, ad esempio la normativa sui materiali a contatto con alimenti.

Modello strutturato secondo l'allegato VIII del regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Le note di guida in grigio corsivo non fanno parte del modello e vanno eliminate prima della firma. Modello gratuito di DPP-Tool. Versione pre-compilata con l'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII: dpp-tool.com/it/ppwr-doc/

6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.

Elencare le norme, le specifiche comuni o i metodi di prova su cui si è basata la valutazione della conformità (ad es. i metodi di prova usati per metalli pesanti e PFAS). Se nessuna, scrivere « Nessuna ».

7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

Gli imballaggi seguono il modulo A (controllo interno della produzione, allegato VII): nessun organismo notificato interviene. In pratica scrivere « Non applicabile ».

8. Informazioni aggiuntive:

Facoltative. Voci tipiche: versione della documentazione tecnica, periodo di conservazione applicato (5 anni per gli imballaggi monouso, 10 per quelli riutilizzabili, articolo 15, paragrafo 3), lingue degli Stati membri in cui la dichiarazione è disponibile (articolo 39, paragrafo 2).

Firmato a nome e per conto di: _____

(luogo e data del rilascio): _____

(nome e cognome, funzione): _____

(firma): _____

Persona autorizzata a impegnare il fabbricante. Nome in stampatello, funzione, firma autografa o firma elettronica qualificata.

Come compilare questo modello

Questo modello riproduce la struttura tipo dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2025/40: gli otto punti numerati e il blocco della firma. Le note di guida in grigio sono nostre, non fanno parte del modello: eliminarle prima della firma.

1. Chi firma

Il fabbricante (articolo 3, punto 13): chi fabbrica l'imballaggio o lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, il fabbricante esegue la valutazione della conformità dell'articolo 38, redige la documentazione tecnica dell'allegato VII e solo dopo rilascia questa dichiarazione. Gli importatori verificano che esista e ne conservano copia (articolo 18); non ne rilasciano una propria. Il distributore o l'importatore che commercializza l'imballaggio con il proprio marchio, o lo modifica, assume gli obblighi del fabbricante (articolo 21).

2. Quali prescrizioni degli articoli da 5 a 12 sono applicabili alla data della firma

Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71), ma le prescrizioni a cui rinvia sono scaglionate. Il punto 5 deve indicare le prescrizioni applicabili alla data di immissione sul mercato, non l'intera serie.

Prescrizione	Applicabile dal
Sostanze negli imballaggi, incl. limiti per metalli pesanti e PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (art. 5)	12 agosto 2026
Niente doppie pareti, doppi fondi o strati superflui (art. 10, par. 2)	12 agosto 2026 secondo il testo; 1° gennaio 2030 secondo gli orientamenti della Commissione (C/2026/3084)
Prescrizioni per gli imballaggi riutilizzabili, ove pertinenti (art. 11)	12 agosto 2026
Compostabilità degli imballaggi di cui all'art. 9, par. 1	12 febbraio 2028
Etichettatura: composizione dei materiali e raccolta differenziata (art. 12)	non prima del 12 agosto 2028
Riciclabilità: progettazione per il riciclaggio, classi di prestazione (art. 6)	non prima del 1° gennaio 2030
Contenuto minimo di plastica riciclata (art. 7)	non prima del 1° gennaio 2030
Riduzione al minimo di peso e volume (art. 10, par. 1)	1° gennaio 2030
Riciclaggio su larga scala (art. 6)	non prima del 1° gennaio 2035

Alcune date sono limiti minimi: per gli articoli 6, 7 e 12 il regolamento aggiunge la formula « o [x] mesi dall'entrata in vigore dell'atto pertinente, se posteriore », quindi atti delegati o di esecuzione in ritardo le fanno slittare. Le date dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, sono fisse.

3. La documentazione tecnica dietro la dichiarazione (allegato VII)

La dichiarazione è la pagina visibile; le prove stanno nella documentazione tecnica dell'allegato VII: descrizione generale e uso previsto, disegni e composizione dei materiali strato per strato, rapporti di prova (metalli pesanti, PFAS ove pertinente), norme e metodi applicati, esiti della valutazione della conformità. Non si allega alla dichiarazione, ma va esibita su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato.

4. Lingua, conservazione, aggiornamento

Lingua: redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso sul mercato (articolo 39, paragrafo 2). Conservazione: 5 anni per gli imballaggi monouso, 10 per quelli riutilizzabili, dal giorno di immissione sul mercato, sia per la dichiarazione sia per la documentazione tecnica (articolo 15, paragrafo 3). Aggiornamento: la dichiarazione è continuamente aggiornata (articolo 39, paragrafo 2); una modifica di progetto, materiali o norme impone di ripetere la valutazione dell'articolo 38. Nessuna marcatura CE sugli imballaggi ai sensi del PPWR. Le autorità competenti si adoperano per controllare ogni anno l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni, secondo un approccio basato sul rischio (articolo 39, paragrafo 5).

Modello strutturato secondo l'allegato VIII del regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Le note di guida in grigio corsivo non fanno parte del modello e vanno eliminate prima della firma. Modello gratuito di DPP-Tool. Versione pre-compilata con l'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII: dpp-tool.com/it/ppwr-doc/

5. Preferisci riceverla già compilata?

DPP-Tool genera la dichiarazione pre-compilata da un modulo guidato, insieme all'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII, pronta per la firma: dpp-tool.com/it/ppwr-doc/ (49 EUR IVA inclusa, una tantum). Dalla stessa pagina si consulta gratuitamente un esempio compilato con dati fittizi.

Versione 1.2, ottobre 2026. Questo modello è fornito a titolo informativo e non costituisce consulenza legale; fa fede il testo ufficiale del regolamento (UE) 2025/40 (ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj>).